

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE AREA 2 N. 57

L'anno 2016, addì 8 del mese di novembre, nella Sede Camerale, il Dirigente dell'Area 2, Dott.ssa Maria Giovanna Briganti, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 27 APRILE 2015 VOLTA AD UNIFORMARE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI PEC DA PARTE DEGLI UFFICI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - AVVIO DELLE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE DEGLI INDIRIZZI PEC RISULTATI IRREGOLARI

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 265 del 18.12.2006, con cui l'ente ha adottato, a far data dal 01.01.07, il nuovo funzionigramma articolato in due macro-aree sotto la direzione ed il coordinamento delle figure dirigenziali previste nell'attuale dotazione organica;

Dato atto che alla dott.ssa Maria Giovanna Briganti è stata affidata la titolarità dell'Area 2, nel cui ambito sono ricompresi i servizi Amministrativo-Contabili e del Registro delle Imprese – Albi e Ruoli, Artigianato, e che quindi alla stessa compete l'adozione di tutti gli atti di gestione relativi ai predetti servizi di cui all'art. 4 comma due del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che l'art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, e l'art. 5 comma 2 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, pongono in capo rispettivamente alle società ed alle imprese individuali, l'obbligo di iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

Esaminata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Giustizia pubblicata sul sito dello Sviluppo economico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge n. 580/1993, che stabilisce che possono essere iscritte e permanere nella banca dati del registro delle imprese solo gli indirizzi di posta elettronica certificata aventi le seguenti caratteristiche:

- essere validi, ossia formalmente corretti, esistenti (ovvero con dominio riconosciuto tra quelli certificati). In proposito si evidenzia che non è idonea la cosiddetta PEC del cittadino (CEC-PAC);
- essere "nella titolarità esclusiva" dell'impresa;
- essere univoci (ovvero non condivisi con altri soggetti);
- la casella deve essere attiva al momento dell'iscrizione;
- la casella deve permanere attiva anche successivamente all'iscrizione nel registro delle imprese.

Considerato quindi che esiste un vero e proprio obbligo per le imprese da un lato di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di un indirizzo PEC conforme alle predette indicazioni, e dall'altro di aggiornare la propria posizione comunicando al registro delle imprese ogni variazione intervenuta nella propria casella di PEC affinché la stessa possa legittimamente rimanere iscritta;

Dato atto, d'altro canto, che l'Ufficio del registro delle imprese è tenuto ad accertare l'esistenza delle predette condizioni nell'ambito dei controlli di cui all'art. 11 del DPR n. 581/95 (in sede di istruttoria della pratica) e di cui agli artt. 2190 e 2191 del c.c. per gli indirizzi già iscritti, secondo le istruzioni fornite dai due Ministeri, e conseguentemente a provvedere ad eliminare dalla visura ordinaria l'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco;

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Giovanna Briganti
Documento firmato digitalmente

Atteso che nella maggioranza di PEC già iscritte esistono i presupposti per l'attivazione di un procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c., trattandosi di indirizzi che sono stati correttamente iscritti e che devono essere aggiornati perché scaduti e non rinnovati, oppure revocati o, comunque, non più idonei in quanto non univocamente riferibili;

Ritenuto viceversa che laddove si riscontri la presenza di PEC invalide o inattive fin dall'origine debba essere avviato un procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. finalizzato ad eliminare completamente l'informazione del registro delle imprese mediante provvedimento del giudice del registro, dopo avere sentito l'interessato;

Considerato che la direttiva prevede che l'attività di vigilanza sulle PEC già iscritte debba avvenire con modalità automatizzate e che conseguentemente, per potervi dare attuazione, nelle more delle ulteriori indicazioni e dei chiarimenti richiesti agli estensori nel mese di novembre 2015 per il tramite di Unioncamere, è stato elaborato- incrociando i dati del registro con quelli dell'INI-PEC e con l'apporto anche di InfoCamere un primo elenco delle imprese con sede iscritta presso il registro delle imprese di Forlì-Cesena a cui risultano associati indirizzi PEC che sono risultati non validi;

Ritenuto di avvalersi dei servizi messi a disposizione da InfoCamere per supportare gli uffici camerale in tale compito, come da comunicazione datata 7 aprile 2016, consistenti in concreto:

- nella messa a disposizione, con aggiornamenti quindicinali, di elenchi PEC in formato excel delle imprese che evidenziano una situazione di anomalia, consultabili ed organizzabili tramite filtri ed ordinamenti;
- nella realizzazione di una procedura di cancellazione materiale in forma massiva delle PEC, operativa a partire dal giorno 11 aprile c.a., con generazione di protocollo d'ufficio e trascrizione in visura;

Ritenuto opportuno considerare anche le posizioni di società nel frattempo cancellate dal registro delle imprese, in quanto l'informazione che l'indirizzo P.E.C. è revocato o cessato è significativa (attesa, ad esempio, l'importanza dell'indirizzo nelle procedure fallimentari oppure per l'Agenzia delle Entrate nei cui confronti gli effetti estintivi della società maturano decorsi cinque anni dalla cancellazione, ai sensi dell'art. 28 c.4. del D.Lgs. n. 175/2014);

Constatato pertanto alla data del 15 giugno 2016 il numero molto elevato di posizioni con PEC irregolare (n. 5.212 imprese) presso il registro delle imprese di Forlì-Cesena, e preso atto della rilevanza dei procedimenti d'ufficio da attivare;

Posto che al sistema camerale è stato affidato il delicato compito di garantire la qualità delle informazioni presenti nel registro delle imprese, per la buona riuscita del programma dell'Agenda Digitale e per la realizzazione ed attuazione del processo civile telematico, e che la presenza massiccia di indirizzi P.E.C. non validi rischia di vanificare lo scopo della norma che impone l'iscrizione degli stessi nel registro delle imprese;

Richiamati il D.Lgs. n. 82/2005, all'art. 5-bis ed il relativo decreto attuativo (D.P.C.M. 22/07/2011) che impongono alle pubbliche amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2013, di utilizzare in via esclusiva per lo scambio di informazioni e documenti, nonché per l'adozione e la comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, non essendo più ammissibile da tale data lo strumento cartaceo;

Ritenuto inoltre che non si debba fare ricorso alle modalità ordinarie di notificazione (raccomandata A/R), anche per quanto espressamente previsto dall'art. 6 del succitato Codice dell'Amministrazione Digitale, posto che l'impresa ha comunicato preventivamente il proprio indirizzo PEC e lo ha iscritto nel registro delle imprese e nell'INI-PEC e che l'impossibilità di utilizzare tale canale di dialogo è imputabile in via esclusiva e diretta all'inadempimento della stessa impresa/società che ha omesso di comunicare l'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo in precedenza denunciato;

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Giovanna Briganti
Documento firmato digitalmente

Valutato altresì che il ricorso a modalità ordinarie di notifica, vista la numerosità dei casi riscontrati, non è neppure sostenibile dal punto di vista finanziario, considerato che gli oneri postali rientrano nella categoria delle spese di funzionamento e vengono considerati - fatto contestato recentemente anche in sede ispettiva da parte della RGS presso questa Camera- a tutti gli effetti consumi intermedi, e come tali soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese -in particolare l'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che contiene l'obbligo per le PP.AA. di ridurre del 5% per l'anno 2012 e del 10% a partire dal 2013 le spese sostenute per consumi intermedi nell'anno 2010; alla predetta norma si è quindi aggiunta quella contenuta nell'art. 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone alle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014, su base annua, una ulteriore riduzione dei consumi intermedi nella misura del 5% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2010);

Visto inoltre l'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. che dispone: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

Ritenuto, per tutte le motivazioni sopra riportate, che la norma possa trovare applicazione anche nel procedimento amministrativo di cui all'art. 2190 c.c. in quanto l'avviso del procedimento è di identico contenuto per tutti i numerosi destinatari (imprese individuali e collettive) che versano nella medesima situazione di irregolarità stante;

Appurato inoltre che, per quanto attiene alle poche fattispecie riconducibili all'art. 2191 c.c. (invalidità dell'indirizzo fin dall'origine), il procedimento ad iniziativa d'ufficio è volto ad ottenere dal Giudice del registro un provvedimento a contenuto “vincolato”, e pertanto soccorre in tali casi, per individuare la modalità di comunicazione semplificata di avvio del procedimento, quanto espressamente consentito dall'art. 21-octies comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.), posto che comunque l'Ufficio gestirà singolarmente ed in modo ordinario i rari casi in cui venga riscontrato un mero errore di sintassi nell'indirizzo;

Ritenuto comunque necessario individuare procedure che siano idonee a garantire trasparenza, celerità, economicità ed efficacia;

Valutata l'opportunità di differenziare i procedimenti d'ufficio per tenere conto delle diverse anomalie riscontrate, secondo le modalità analiticamente illustrate nell'allegato A al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e dato atto che l'albo camerale è “on line”, consultabile nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Forlì-Cesena;

Ritenuto che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un periodo almeno pari a dieci giorni (termine massimo consentito dalla Direttiva interministeriale per provvedere alla variazione dell'indirizzo PEC da parte delle imprese interessate) permetta di diffondere la notizia delle procedure avviate dall'ufficio, peraltro già da tempo preannunciate con informative mirate anche ad ordini, professionisti ed associazioni di categoria, e costituisca, pertanto, nel caso in esame ed in considerazione delle peculiarità sopra evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Sentito in data 21 ottobre u.s. il Giudice del Registro presso il Tribunale di Forlì il quale ha manifestato il proprio orientamento positivo in merito alla procedura prospettata dall'Ufficio ed ha

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Giovanna Briganti
Documento firmato digitalmente

fornito ulteriori indicazioni operative che l'Ufficio del registro delle imprese è tenuto a seguire nel corso del procedimento sia in quella sede sia con proprio successivo provvedimento RG n. 1895 del 21/10/2016;

D E T E R M I N A

- 1) di aderire al servizio proposto da InfoCamere con comunicazione del 7 aprile c.a. per l'acquisizione periodica degli elenchi PEC con anomalie e per la materiale cancellazione dalla banca dati del registro delle imprese degli indirizzi irregolari, laddove non vi provvedano gli interessati, in modalità massiva, con apertura di protocollo d'ufficio e trascrizione in visura della cancellazione della PEC e degli estremi del provvedimento del Giudice del registro che ha disposto la cancellazione;
- 2) di individuare, quale PEC di servizio, funzionale al flusso documentale Camera-InfoCamere per la richiesta di cancellazione delle PEC dal registro delle imprese e per l'acquisizione dei report finali, la seguente casella: registro.imprese@fc.legalmail.camcom.it;
- 3) di attuare le indicazioni contenute nella Direttiva interministeriale in materia di PEC, nelle more di acquisire ulteriori istruzioni e/o chiarimenti da parte degli estensori e/o del sistema camerale, secondo la procedura contenuta nell'allegato A al presente provvedimento;
- 4) di prevedere che tutte le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento relativo alla iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) dell'informazione che l'indirizzo PEC non è più validamente attribuibile alla impresa, in quanto revocato, scaduto o non univoco, nonché le notificazioni dell'avvio del procedimento di cancellazione dell'indirizzo PEC ex art. 2191 c.c., per le PEC inesistenti o inattive fin dall'origine (fatti salvi i casi di riscontro di mero errore di sintassi nell'indirizzo per i quali l'Ufficio procederà con la richiesta di correzione attraverso i canali ordinari), avvengano mediante pubblicazione per almeno dieci giorni nell'albo camerale on line ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.. Decorso tale periodo le comunicazioni restano disponibili alla consultazione nell'archivio digitale dell'albo;
- 5) di pubblicare unitamente alla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui al punto 4) anche l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione;
- 6) Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo camerale on line per trenta giorni e sul sito internet della Camera di commercio di Forlì-Cesena nell'apposita sezione dedicata alla PEC, nonché di diramare i contenuti anche attraverso la newsletter camerale dedicata ai servizi anagrafico-certificativi ed il periodico notiziario on line della Camera di commercio.

Albi_e_Ruoli_Mud/vp

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Giovanna Briganti
Documento firmato digitalmente

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI D'UFFICIO AI SENSI DELLA DIRETTIVA MSE-MINGIUS 27 APRILE 2015

A) PEC non valide (indirizzo PEC formalmente non corretto, non esistente o CEC_PAC) o revocate (mai attivate o scadute)

In questi casi viene data pubblicità del procedimento di cancellazione della PEC attraverso i seguenti canali:

- 1) newsletter a soggetti iscritti, agli ordini ed alle associazioni di categoria; pubblicazione di apposita informativa sul sito camerale;
- 2) comunicazione di avvio del procedimento

A1) *Se la PEC non è valida o non è mai stata attivata fin dall'origine*, occorre avviare un procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. finalizzato ad eliminare completamente l'informazione del registro delle imprese. Il procedimento si conclude con provvedimento del giudice del registro, sentito preventivamente l'interessato.

Posto che il predetto provvedimento ha contenuto sostanzialmente "vincolato", e pertanto potrebbe anche omettersi ai fini dell'esito del procedimento la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 21-octies comma 2 della Legge n.241/1990 e s.m.i., viene comunque prevista una forma di pubblicità secondo la modalità indicata al punto A2).

Laddove si riscontrino errori di sintassi nell'indirizzo, l'Ufficio preventivamente ne richiederà all'interessato la correzione, anche con comunicazioni telefoniche o via mail, per agevolare la regolarizzazione spontanea.

A2) *Se la PEC è scaduta e non rinnovata o revocata*, occorre attivare un procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c., comportante l'aggiornamento della posizione. Si prevede come forma di notifica la pubblicazione

- dell'avvio del procedimento all'albo camerale on line (ovvero sul sito istituzionale della Camera di commercio) per almeno 10 giorni, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.. ("3. *Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*"). Per ogni procedimento di aggiornamento della informazione relativa alla PEC viene richiamato l'apposito provvedimento del Conservatore che contiene in via generale le motivazioni della scelta del sistema di notifica in forma massiva.

In particolare sul sito camerale la comunicazione di avvio del procedimento viene assolta, in conformità a quanto disposto all'art. 8 comma 2 della legge 241/1990, con la pubblicazione di apposita lettera, con annesso l'elenco delle posizioni (numero REA, codice fiscale, denominazione) e del motivo di invalidità riscontrato nei rispettivi indirizzi PEC, contenente le seguenti informazioni:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) le modalità per rimuovere le irregolarità riscontrate;
- d) le conseguenze della mancata regolarizzazione;
- e) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- f) l'ufficio a cui ci si può rivolgere per avere informazioni.

La lettera è redatta secondo il **fac simile allegato 1)**.

3) decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, viene effettuato un ulteriore riscontro da parte dell'ufficio con un nuovo elenco aggiornato di InfoCamere per verificare se alcune delle posizioni interessate si sono regolarizzate. Si procede quindi all'inoltro dell'elenco delle posizioni ancora irregolari al Giudice del registro per la richiesta di aggiornamento, ai sensi dell'art. 2190 c.c., dell'indirizzo PEC. Tale richiesta è corredata di copia dell'avviso di avvio del procedimento e della attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'albo camerale on line.

4) Nella comunicazione di cui al punto precedente, si inserisce anche la richiesta al Giudice del Registro, nel caso in cui questi intenda avvalersi della Camera di commercio per l'invio di comunicazioni agli interessati ovvero per la notifica degli esiti del provvedimento finale, di ordinare all'Ufficio che le predette notifiche avvengano ai sensi dell'art. 151 c.p.c., posto che trattasi di un procedimento di volontaria giurisdizione che, per i notevoli volumi e per ragioni di celerità, - come già ammesso e dichiarato da alcuni Tribunali, tra cui Milano con decreto del 12 aprile 2016- e Bologna con analogo decreto n. 4657 del 09/05/2016, può rientrare nelle previsioni di tale fattispecie. In tali ipotesi al giudice è infatti consentito di individuare forme alternative di notificazione quando "...lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità"): nello specifico viene proposta, come forma di notificazione da parte della Cancelleria del Tribunale, la pubblicazione all'albo camerale on line (ovvero sul sito istituzionale dell'Ente), analogamente a quanto avviene in fase di avvio del procedimento, della sua conclusione e/o di ogni altra comunicazione inerente al procedimento stesso.

5) L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui venga incaricato di notificare alle parti la fissazione dell'udienza (nei procedimenti di cui all'art. 2191 c.c.), vi provvede mediante pubblicazione dell'avviso per sette giorni consecutivi sull'Albo camerale on line. Una volta decorso il predetto termine, viene prodotta apposita attestazione dell'avvenuta pubblicazione che viene trasmessa alla Cancelleria;

6) L'Ufficio del registro delle imprese, ricevuto il provvedimento del Giudice, nel caso in cui questi opti per la notifica dello stesso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. avvalendosi della Camera di commercio, provvede alla sua pubblicazione, unitamente all'elenco delle posizioni interessate per un periodo almeno pari a sette giorni: dalla data di pubblicazione decorrono i quindici giorni per l'eventuale presentazione del ricorso al provvedimento, ai sensi dell'art. 2192 c.c.;

7) Spirato il termine di cui al punto precedente, l'Ufficio verifica con la Cancelleria del Tribunale che non siano stati proposti ricorsi contro il provvedimento del Giudice e, in caso affermativo, espunge dall'elenco le posizioni relative alle imprese interessate; vengono espunte altresì le posizioni relative alle imprese che nel frattempo abbiano regolarizzato spontaneamente la propria posizione;

8) Il Conservatore invia ad InfoCamere alla casella aggiornamenti.pecri@cert.infocamere.it, l'elenco delle posizioni per un controllo finale per verificare se nel frattempo non ci sia stata qualche regolarizzazione, poi per l'effettivo intervento nella banca dati del registro delle imprese consistente nell'aggiornamento/cancellazione in modalità massiva delle PEC destinatarie del provvedimento del Giudice con generazione di protocollo d'ufficio e trascrizione in visura (con automatica rimozione anche dall'INI-PEC). La trascrizione evidenzia gli estremi del provvedimento del giudice del registro che ha disposto la cancellazione.

B) PEC non univoche

B1) In caso di PEC intestata a professionista o associazione di categoria

In questi casi si dà pubblicità del procedimento di cancellazione della PEC attraverso i seguenti canali:

1) newsletter a soggetti iscritti, agli ordini ed alle associazioni di categoria; pubblicazione di apposita informativa sul sito camerale;

- 2) pubblicazione all'albo camerale on line (ovvero sul sito istituzionale della Camera di commercio) dell'avvio del procedimento per almeno 10 giorni;
 - 3) inoltro via PEC di una nota informativa con cui si invita a dotarsi di indirizzo PEC univoco ed esclusivo in conformità alla direttiva interministeriale e si informa che, in difetto, la Camera richiederà al Tribunale l'aggiornamento della informazione, ai sensi dell'art. 2190 c.c., per tutte le imprese con mantenimento del solo indirizzo iscritto all'INI-PEC come posta certificata del professionista.
- Vengono quindi svolte le medesime attività di cui ai punti da 3 a 8 del caso A2)

B2) In caso di PEC condivise tra due o più imprese (in tale fattispecie rientrano anche gli indirizzi non riconducibili in via immediata a nessuna delle imprese e che sono riferibili ad esempio ad un soggetto persona fisica)

In questi casi si dà pubblicità del procedimento di cancellazione della PEC attraverso i seguenti canali:

- 1) newsletter a soggetti iscritti, agli ordini ed alle associazioni di categoria; pubblicazione di apposita informativa sul sito camerale;
- 2) pubblicazione all'albo camerale on line (ovvero sul sito istituzionale della Camera di commercio) dell'avvio del procedimento per almeno 10 giorni: nell'elenco vengono indicate tutte le posizioni di imprese che condividono la medesima PEC ad esclusione di quella che ha iscritto per ultima nel registro delle imprese il proprio indirizzo PEC, a meno che l'ufficio non abbia fondato motivo di ritenere che la titolarità sia in capo ad altra società ovvero abbia elementi per dubitare che anche l'ultimo indirizzo non rientri nella titolarità dell'impresa interessata. Di tale circostanza viene data evidenza nella nota trasmessa al Giudice del registro;
- 3) inoltro via PEC a tutte le imprese che condividono il medesimo indirizzo invitandole a dotarsi di indirizzo PEC univoco ed esclusivo in conformità alla direttiva ministeriale ed informandole che, in difetto, la Camera ne richiederà al Tribunale la cancellazione per tutte le imprese ad esclusione di quella che ha iscritto per ultima l'indirizzo PEC, fatti salvi i casi particolari sopra evidenziati (tale circostanza viene agilmente riscontrata dagli elenchi rilasciati da InfoCamere).

Vengono quindi svolte le medesime attività di cui ai punti da 3 a 8 del caso A2), con la seguente precisazione: nel caso in cui l'ultima impresa ad avere iscritto il proprio indirizzo abbia sede fuori provincia, si procederà all'aggiornamento di tutte le posizioni; laddove viceversa si riscontri la presenza di imprese con il medesimo indirizzo – iscritto in data più antica- presso altre province, l'ufficio effettuerà apposita segnalazione alle Camere interessate.

Allegato 1

Fac simile lettera comunicazione avvio procedimento

Oggetto:

A) iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2190 del codice civile, della notizia che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è

- revocato o scaduto

ovvero

non è univoco

- Comunicazione di avvio del procedimento

B) cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, in quanto

- non valido;
- non univoco.

Gentile titolare/legale rappresentante dell'impresa presente in elenco, come è noto, tutte le imprese individuali e le società devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese. La PEC deve inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- essere valida, ossia formalmente corretta;
- essere "nella titolarità esclusiva" dell'impresa;
- essere univoca (ovvero non condivisa con altri soggetti);
- la casella deve essere attiva al momento dell'iscrizione;
- la casella deve permanere attiva anche successivamente all'iscrizione nel registro delle imprese.

Da una verifica effettuata utilizzando strumenti automatizzati, per il tramite della propria società di informatica – InfoCamere-, così come previsto nella direttiva interministeriale MSE-Min-Gius 27 aprile 2017-, risulta che la Sua impresa/società ha un indirizzo PEC

- revocato o scaduto

ovvero

non è univoco

ovvero

non valido

La invitiamo pertanto a comunicare al Registro delle Imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa/società **entro dieci giorni** dalla pubblicazione del presente avviso sull'albo camerale on line della Camera di commercio di Forlì-Cesena (<http://www.fc.camcom.it>).

Decorso il predetto termine, l'Ufficio chiederà al Giudice del registro delle imprese di ordinare

- l'iscrizione della notizia che l'indirizzo PEC, attualmente iscritto, non è più riferibile alla Sua impresa/ società ;

ovvero

- la cancellazione ai sensi dell'art. 2191 c.c. dell'indirizzo PEC attualmente iscritto nel registro delle imprese

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Giovanna Briganti
Documento firmato digitalmente

Il provvedimento del Giudice del registro farà sì che l'impresa/società risulterà priva di un indirizzo PEC avente valore legale. Ciò genererà alcune conseguenze negative:

- a) Le successive domande di iscrizione di fatti o atti di Suo interesse, relativi alla Sua impresa/società, non potranno essere gestite; saranno quindi "sospese" in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, saranno oggetto di rifiuto.
- b) In ossequio alle indicazioni ministeriali troverà applicazione anche la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 2194 e 2630 del codice civile.

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante pubblicazione sull'albo camerale on line della Camera di commercio di Forlì-Cesena in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché in esecuzione del provvedimento del Conservatore del registro delle imprese n. ___ del _____ 2016, pubblicato all'albo camerale on line dal _____ al _____ e disponibile sul sito camerale nella sezione _____ (mettere il link).

Responsabile del procedimento _____
Per ulteriori informazioni o per prendere visione degli atti
contattare _____

Il Conservatore del Registro delle imprese di Forlì-Cesena
(dott.ssa Maria Giovanna Briganti)
Sottoscrizione apposta in modalità digitale ai sensi dell'art. 24 del CAD

Allegato: Elenco di n. _____ imprese individuali/società destinatarie della presente comunicazione in quanto titolari di indirizzo PEC revocato o scaduto/ non univoco/non valido (nel prospetto indicare numero REA e codice fiscale dell'impresa/società, la denominazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata, il motivo di invalidità della PEC, la data di estrazione dell'elenco).